

TANTO TUONÒ CHE ... NON PIOVVE

Dott. Angelo Converso

Non c'è che dire: il parlamento odia i cittadini da cui è stato eletto. Così si coglie il senso dell'art. 1, co. 746 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2019:

«746. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione»».

Sembrerebbe il *De profundis* per la normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. e così è stata spacciata la novella, che multicolori e congiunte *manine* hanno introdotto nella legge di bilancio. Senza spiegare però né al *popolo*, né ai *cittadini* di quanto incida tal norma sul p.i.l., ovvero sui risparmi o comunque sul bilancio dello stato, perché né al colto pubblico né all'inclita gente riesce di comprenderlo.

Quella circolante è, in realtà, una delle usuali false informazioni diffuse a piene mani. Perché, anzitutto, occorre leggere la novella nel contesto della complessiva norma modificata, cioè l'art. 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13:

«1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione».

Il primo rilievo che qualsiasi medio lettore può trarre è che, se la **normale tollerabilità** deve esser accertata alla stregua dei criteri di accettabilità, ciò significa necessariamente che la normale tollerabilità, intesa come istituto giuridico, non solo non è scomparsa, ma semmai è potentemente confermata. Diversamente, il legislatore multicolore avreb-

be puramente e semplicemente abrogato la normale tollerabilità sostituendola con l'accettabilità.

Ma, poiché logica e linguistica non consentono conclusione diversa da quella che precede, allora i due istituti sono e restano diversi e diverso ne è l'ambito di applicazione: la normale tollerabilità quello suo proprio dell'art. 844 c.c. e l'accettabilità quello pubblicitario di cui alla legge 1995, n. 447 e provvedimenti normativi dipendenti. I due ambiti – secondo interessati esegeti – sarebbero in realtà uno solo, connesso dall'unicità dei criteri di accertamento. Ma così non può essere per una ragione evidente, che emerge dalla semplice lettura dell'art. 6-ter novellato: il comma 1 bis è stato introdotto ad un fine specificamente indicato dal multicolore legislatore, cioè "*Ai fini dell'attuazione del comma 1*". Il che significa che esso nulla aggiunge al contenuto precettivo del primo comma, salvo contenere una sorta di specificazione di esso.

Ed allora una prima conclusione è ineluttabile: poiché la legge 1995, n. 447 e provvedimenti normativi dipendenti non concernono in alcun modo il rumore intrusivo da vicinato, regolato dall'art. 844 c.c., necessariamente questo ambito resta del tutto estraneo alla novella multicolore. Qui, tutto prosegue come prima.

La novella neppure concerne i casi di *malacostruzione*, cioè di controversie fra acquirenti e costruttori-venditori di unità immobiliari edificate – assai spesso, ma con alcune lodevolissime eccezioni – in modo da consentire, quando non facilitare, il disturbo rumoroso del prossimo. In questo caso, si tratta di responsabilità di natura contrattuale derivante dal contratto di compravendita del tutto estranea alla norma di cui si discute. Oppure – ma il risultato non cambia – si tratta di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., mentre il comma 746 concerne esplicitamente [sempre: "*Ai fini dell'attuazione del comma 1*", che riguarda proprio e solo l'art. 844 c.c.] l'art. 844 c.c. non anche l'art. 2043 c.c., rispetto al quale tutto prosegue come sempre. Sicché una domanda di risarcimento dei danni, anche in via specifica per attuare misure di contrasto dell'immissione, proposta ex art. 2043 c.c. è del tutto estranea all'ambito di applicazione della novella. Ed allora, nuovamente tutto prosegue come prima.

Ma se così è – si può obiettare – la novella vale comunque per le immissioni rumorose, ordinariamente intollerabili pur se accettabili, derivanti – ad esempio – da infrastrutture pubbliche (strade, autostrade, ferrovie, etc.), da attività economiche (pub, discoteche, ristoranti, attività di intrattenimento, etc.) o professionali. Cioè da quei soggetti produt-

tori di disturbo, che il legislatore vuole consapevolmente tutelare in danno delle persone disturbate. Per queste ultime la tutela deve essere **diminuita** – secondo l'accorto legislatore – rispetto a quella apprestata dall'art. 844 c.c. Quale sia l'irrazionalità di tal situazione non occorre molto a dimostrare, essendo sufficiente osservare che il bene dell'integrità psicofisica dell'individuo, il c.d. diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., è uno solo ed indivisibile. Si tratta di un diritto soggettivo perfetto della persona, di rango costituzionale, che nessun legislatore può sognarsi di frazionare e tutelare in maniera diversa. Sicché il conflitto con la Costituzione diventa evidente. Ma non è un conflitto inevitabile, almeno al momento, poiché si può tranquillamente pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata, percorrendo due strade.

La prima, e più radicale, che personalmente preferisco per la sua chiarezza, riguarda l'oggetto del rinvio: "*la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e ... le relative norme di attuazione*". È noto che la legge 26 ottobre 1995, n. 447, di per sé, non disciplina in alcun modo il criterio di accettabilità, limitandosi ad enunciarlo. Sicché il rinvio ad essa è privo di contenuto. Restano "*le relative norme di attuazione*", che – stabilisce l'art. 6-ter, co. 1 – debbono esser "*vigenti*", nozione che implica necessariamente anche quella di "*legittime*", cioè conformi a legge. Ora la legge 1995, n. 447 ha delegato un potere regolamentare al governo nelle varie materie via via indicate, applicative del criterio di accettabilità, potere da esercitare entro determinati termini. Cosa cui il governo ha provveduto ... sistematicamente violando quei termini. Con il risultato che il governo ha emanato atti regolamentari quando ormai era privo del potere regolamentare delegato, sicché gli stessi sono illegittimi, quindi da disapplicare e di conseguenza non "*vigenti*". Conclusione: le norme alla cui stregua si dovrebbe determinare l'accettabilità, semplicemente, non esistono. Quindi torna a tutto campo il buon vecchio 844.

La seconda, più morbida, ma di esiti non diversi, fa leva sulla dichiarata ed indiscutibile volontà delle *manine* multicolori: la novella è stata pensata e voluta "***Ai fini dell'attuazione del comma 1***". Dal che discende che il vero e proprio precetto è quello previgente di cui al comma 1 dell'art. 6 ter, che è stato oggetto di interpretazione sia dalla Corte Costituzionale (24 marzo 2011, n. 103) sia dalla Corte di Cassazione (CASS. CIV., sez. III, 31 ottobre 2018, n. 2338, in motivazione; sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20927), la quale ha esplicitamente escluso che l'art. 6-ter possa derogare al disposto dell'art. 844 c.c. Di conseguenza la novella ha una portata abbastanza inutile: significa

solo che nel caso di superamento dei limiti di accettabilità la immissione è automaticamente intollerabile, in applicazione dell'art. 844 c.c. Ma tale risultato era già stato affermato dal diritto vivente sin dal 2006 (CASS. CIV., sez. II, 25 gennaio 2006, n. 1418), ed è principio costantemente applicato nell'ultimo dodicennio. Il che conferma l'inutilità della novella: nulla è mutato rispetto a prima.

L'inventore della novella non ha mancato di recarne tronfia dichiarazione proprio al Senato, in sede di approvazione del c.d. maxiemendamento, spiegando che la volle; fortissimamente la volle, perché intendeva tutelare la MOLINI FAGIOLI di MAGIONE (Pg), disturbatrice pervicace com'è spiegato dalla sentenza di condanna definitiva (CASS. PEN., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 30629).

A questo punto mi accorgo di esser incorso in un errore, la norma approvata da una maggioranza quasi bulgara, senza averla letta, senza averla compresa ma fiduciosa a prescindere, qualcosa di nuovo lo introduce: non più, come negli ultimi dieci anni, una legge *ad personam* (non che questa categoria sia scomparsa come dimostrano un condono edilizio o un'autorizzazione allo sversamento altamente ecologico di liquidi tossici), ma una legge *ad pistrinum*. Termine nobile per indicare, appunto, il *molino*. E nessuno osi dire di aver toccato il fondo!

Torino 15.01.2019

Angelo CONVERSO